

Pubblicato il 11/03/2021

Sent. n. 1613/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4906 del 2016, proposto da: [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Ammendola, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro

Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di rimozione opere abusive n. [omissis] del Responsabile della P.O. N° 3 Settore Urbanistica e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Relatore per l'udienza di trattazione nel merito del giorno 14 dicembre 2020 il dott. Giuseppe Esposito e trattenuto il ricorso in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

È impugnata l'ordinanza con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere realizzate al [omissis] sul lotto di terreno di proprietà dei ricorrenti, consistenti in:

"1) lato ovest del lotto realizzazione di un deposito, parte in pannelli isotermitici e parte con muro in cemento armato coperto da pannelli isotermitici di circa mq 71,25 con altezza complessiva di mt 3,70; il mandato si presenta allo stato grezzo senza pavimentazione e rappresenta incremento di carico urbanistico;

2) lato sud tettoia in ferro coperta da pannelli isotermitici di circa mq 55,00 per altezza 3,35 con sottostante platea in cemento di altezza di circa 10,00 cm; detta tettoia è stata realizzata utilizzando

un muro esistente Non essendosi configurato volume, l'opera non rappresenta incremento di carico urbanistico;

3) tettoia lato sud - ovest realizzata con struttura in ferro e coperta da pannelli isothermici di circa mq 60,00 con altezza di circa mt 3,35 con sottostante platea di cemento di altezza di circa 10,00 cm. L'opera non rappresenta incremento di carico urbanistico;

4) sul lato nord-ovest del lotto è stata realizzata una struttura in ferro coperta da lamiera grecate di circa mq 20,00 con altezza di mt 2,30 da cui sono stati ricavati n.4 box per cani i quali risultano pavimentati con mattonelle in ceramica; adiacente ai box è stato realizzato un pavimento con materiale misto".

È dedotta la violazione della richiamata normativa e l'eccesso di potere per più profili.

Il Comune, al quale il ricorso è stato notificato il 12/10/2016, non si è costituito in giudizio.

Per l'udienza di merito i ricorrenti hanno chiesto il passaggio in decisione con note di udienza.

All'udienza del 14 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. - I ricorrenti, proprietari del lotto di terreno in catasto al foglio [omissis] p.lla [omissis], impugnano l'ordinanza di demolizione delle descritte opere realizzatevi, affermando di aver presentato per esse la domanda di sanatoria prot. n. [omissis], ex art. 36 del D.P.R. n. 380/01.

Nelle censure articolate si sostiene che:

1) la presentazione dell'istanza impone di astenersi da ogni iniziativa repressiva fino alla sua definizione;

2) la misura è sproporzionata per opere che non alterano lo stato dei luoghi, sono irrilevanti sotto i profili urbanistico e paesaggistico, costituiscono pertinenze senza modifica dei prospetti, sono assentibili con s.c.i.a. e assoggettabili in mancanza a sanzione pecuniaria;

3) manca la motivazione e difetta l'istruttoria, non bastando la sola descrizione degli abusi, occorrendo un pertinente accertamento tecnico e, inoltre, non essendo specificate le parti dell'immobile da demolire;

4) le opere esistono da molti anni per cui andavano individuate le ragioni specifiche sottese alla scelta di comminare la più grave sanzione della demolizione, dovendosi tutelare il legittimo affidamento ingeneratosi nella comparazione dei contrapposti interessi, atteso il comportamento inerte mantenuto nel tempo dal Comune;

5) occorre l'avvio del procedimento.

2. - Il ricorso è infondato, dovendosi disattendere tutte le censure alla stregua delle seguenti considerazioni.

2.1. A differenza di quanto espressamente previsto dalla legislazione speciale sul condono, la presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 cit. non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, che va valutato sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione, comportando unicamente la momentanea sospensione dei suoi effetti sino alla definizione dell'istanza, ovvero alla formazione del silenzio-rifiuto di cui alla stessa norma (cfr., per tutte, da ultimo la sentenza della Sezione del 17/11/2020 n. 5279: "*secondo condivisa giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, sentenza 5 marzo 2020, n. 1017; anche, Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2020, n. 4320), la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità (...) non incide sulla legittimità dei provvedimenti demolitori in precedenza emessi ma si limita solo a sospenderne temporaneamente gli effetti sino alla definizione del relativo procedimento, in ciò distinguendosi dagli speciali procedimenti di condono edilizio; in altri termini, l'efficacia dell'ordine sanzionatorio resta soltanto sospesa, ossia posta in uno stato di temporanea quiescenza*").

2.2. È infondato il motivo con cui si deduce che le opere non sarebbero sanzionabili con la demolizione.

Le stesse consistono nella realizzazione di nuove opere valutabili in termini volumetrici (deposito e struttura in ferro), annoverabili tra gli "interventi di nuova costruzione" ex art. 3, co. 1, lett. e), del

D.P.R. n. 380/01, ossia "di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio" (art. 3 cit.), comprendendovi ogni opera che, non riconducibile alle tipologie delle lettere a)-d), muta l'assetto dei luoghi e la conformazione degli immobili.

In assenza del permesso di costruire, richiesto dal successivo art. 10, la loro realizzazione in assenza di titolo è sanzionata con la demolizione (artt. 27 e 31 D.P.R. cit.).

Quanto alle due tettoie (di cui è ingiunta la demolizione ancorché il Comune intenda che non incrementano il carico urbanistico), esse hanno un rilevante impatto (per superfici di circa mq. 55,00 e mq. 60,00 e altezze di mt. 3,35, con sottostante platea in cemento), per cui – escluso che possano qualificarsi come pertinenze (così come le opere di cui innanzi) – necessitano a loro volta di permesso a costruire, al pari di ogni altra opera che innova all'esistente conformazione dei luoghi, nel quale si insedia in maniera stabile e duratura (cfr. la sentenza della Sezione del 12/2/2020 n. 697, ribadendosi che: “<<La qualifica di pertinenza è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie rispetto ad un'opera principale, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera c.d. principale e non siano coesenziali alla stessa, tale cioè che non ne risulta possibile alcuna diversa utilizzazione economica. Pertanto, una tettoia che occupi una superficie di dimensioni indubbiamente rilevanti indubbiamente non può ritenersi pertinenza urbanistica in quanto possiede una propria individualità fisica e determina un'alterazione significativa dell'assetto del territorio>> (T.A.R. Campania, sez. VII, 27.11.2017, n. 5564)”.

2.3. Prive di pregio sono le censure contenute nel terzo e quarto motivo, che possono essere trattate congiuntamente.

L'ordinanza reca una specifica indicazione delle opere e della loro consistenza, cosicché i ricorrenti non possono fondatamente ritenere che non siano individuati gli interventi abusivi né dirsi ignari del contenuto dell'ordine rivoltogli.

Quanto al denunciato deficit di istruttoria e di motivazione, va detto che il provvedimento poggia validamente sulla mera constatazione della realizzazione di opere in assenza di titolo e non richiede alcuna ulteriore motivazione (giurisprudenza pacifica; cfr. per tutte, la sentenza della Sezione del 7/1/2020 n. 43: “i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non abbisognano di una specifica e diffusa motivazione, bastando al riguardo un ampio riferimento alle norme violate, nonché un adeguato e analitico richiamo di tutti i vincoli, paesaggistico - ambientali e di rischio sismico, nonché del fondamentale e corretto assunto circa l'insussistenza di un permesso di costruire (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 22/10/2015, n. 4968)”); conf., tra le molteplici pronunce anche successive, 7/1/2020 n. 78, 5/3/2020 n. 1017, 9/3/2020 n. 1035, 20/3/2020 n. 1204, 23/3/2020 n. 1213 e 30/3/2020 n. 1296; cfr., altresì, 3/10/2019 n. 4718: “l'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, che scaturisce dal mero accertamento tecnico in merito alla realizzazione di un intervento edilizio senza le autorizzazioni previste dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2016, n. 5262). Pertanto, l'esercizio doveroso del potere repressivo è sufficientemente sorretto dalla mera enunciazione dei presupposti di fatto, ossia l'individuazione delle opere abusive prive di titolo abilitativo, con la qualificazione delle stesse, e di diritto, consistente nell'indicazione delle norme di legge e regolamentari che si assumono violate. L'enunciazione di siffatti presupposti giustifica da sola l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa di legge per il tipo di intervento abusivo rilevato (...”).

Nemmeno può addursi che occorresse la comparazione dei contrapposti interessi o la valutazione dell'affidamento che si assume ingenerato (invocato nella specie dichiarando che le opere preesistono da molti anni), essendo insuscettibile di positiva considerazione la pretesa al mantenimento di una situazione illegittima, in spregio al prevalente interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio (cfr., tra le altre, la sentenza della Sezione del 18/5/2020 n. 1826: “in materia di abusi edilizi l'ordine di demolizione è atto vincolato il quale non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed

attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto (...)”).

2.5. Va disatteso il quinto motivo, essendo uniformemente escluso che il provvedimento di repressione degli abusi edilizi debba essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento (cfr., tra le tante, la sentenza della Sezione del 7/10/2020 n. 4321: “*Va esclusa la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento per i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, finalizzati al ripristino dell’assetto urbanistico violato e applicanti la sanzione prevista ex lege, aventi pertanto carattere vincolato; tanto più che è indimostrato che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere in alcun modo diverso, dovendosi per ciò fare applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, che esclude in tal caso che il provvedimento conclusivo sia comunque annullabile per un vizio meramente formale”).*

3. - Per le motivazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.

Non essendosi costituito il Comune intimato non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 14 e 21 dicembre 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

L'ESTENSORE

Giuseppe Esposito

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO